III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 APRILE 1959

### COMMISSIONE VI

# FINANZE E TESORO

VIII.

# SEDUTA DI MERCOLEDÌ 8 APRILE 1959

#### PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARTINELLI

#### INDICE

|   | PAG.     |
|---|----------|
| Sui lavori della Commissione:   |          |
| PRESIDENTE  | 85       |
| Disegno di legge (Discussione e rinvio):  |          |
| Norme integrative della legge 29 ottobre 1954 n. 1045, per l'arrotondamento dei pagamenti e delle riscossioni da parte delle pubbliche amministrazioni (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (814) | 85       |
| PRESIDENTE  | 86<br>86 |
| ANGELINO PAOLO  | 86<br>86 |
| ВІМА  | 86       |

## La seduta comincia alle 10,15.

LONGONI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.

(E approvato).

#### Sui lavori della Commissione.

PRESIDENTE. Informo la Commissione che, in relazione al desiderio espresso dai componenti della stessa, ebbi in data 18 marzo corrente anno a chiedere alla Presidenza della Camera dei deputati di assegnare alla nostra Commissione, per l'espres-

sione di un parere, il disegno di legge che modifica alcune norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 ottobre 1958, n. 742, assegnato, in competenza primaria alle Commissioni riunite IX Lavori pubblici e X Trasporti.

La Presidenza della Camera ha comunicato, in data 1º aprile 1959, di non poter accogliere la richiesta della Commissione di esprimere un parere sul disegno di legge suindicato.

Poiché si tratta di facoltà discrezionale della Presidenza della Camera, non ci resta che prendere atto della decisione di cui trattasi anche se essa delude le nostre aspettative.

Discussione del disegno di legge: Norme integrative della legge 29 ottobre 1954, n. 1045, per l'arrotondamento dei pagamenti e delle riscossioni da parte delle pubbliche Amministrazioni. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (814).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme integrative della legge 29 ottobre 1954, n. 1045, per l'arrotondamento dei pagamenti e delle riscossioni da parte delle pubbliche Amministrazioni ».

Il provvedimento di cui sopra è stato già approvato dalla V Commissione permanente del Senato.

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 APRILE 1959

L'onorevole Patrini ha facoltà di svolgere la sua relazione.

PATRINI, *Relatore*. La legge n. 1045 del 1954 che il disegno di legge n. 814 intende integrare, autorizzava le Amministrazioni dello Stato ed autonome ad abolire nei pagamenti e nelle riscossioni le cifre dei centesimi.

Ora, passati cinque anni, le medesime amministrazioni riconoscono la necessità di abolire nelle operazioni di pagamento e di riscossione, le indicazioni delle lire al di sotto delle 5 per la difficoltà di avere a disposizione congrui quantitativi di monete di piccolissimo taglio.

La convenienza di rendere più spedite le operazioni delle varie amministrazioni e la conseguente possibilità di ritirare monete metalliche del valore di 1 e 2 lire – presumendosi ne restino in numero eccedente in circolazione il costo delle quali supera nettamente quello nominale per quelle di una lira e si avvicina di molto a tale valore per quello di due – hanno consigliato alla Amministrazione del tesoro la presentazione del disegno di legge in esame, il quale consta di due articoli.

Il primo di tali articoli stabilisce che, ai fini della riscossione e dei pagamenti da effettuarsi dalle Amministrazioni dello Stato comprese quelle con ordinamento autonomo, e la Cassa depositi e prestiti, l'importo complessivo dei relativi titoli venga arrotondato a cinque lire per difetto o per eccesso a seconda che si tratti di frazioni non superiori o superiori a lire due e cinquanta centesimi.

Con il secondo articolo si dà facoltà al Ministro del tesoro, di autorizzare la Zecca a ritirare e a rifondere quantitativi di monete metalliche in lega « Italma » che verranno fissati volta a volta, per adeguare la emissione delle monete medesime.

La V Commissione del Senato ha approvato il disegno di legge all'unanimità, nella sua seduta del 22 gennaio 1959. Ritengo evidente la opportunità che ugualmente sia da noi approvato il disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Desidererei, per mia parte, esprimere qualche considerazione di puro carattere generale.

Il provvedimento in esame viene ad abolire le monete divisionali inferiori a 5 lire nei pagamenti che saranno effettuati dallo Stato; ed in seguito a ciò la pubblica Amministrazione si riserva di adeguare il volume delle monete da una e da due lire in circolazione ed – è questa la mia ipotesi – è da ritenersi che non verranno più effettuate emis-

sioni di monete da una lira. Praticamente, verrà, quindi, a scomparire tale moneta, che non ha effettivamente una grande diffusione specie nelle zone del nostro paese ad economia non povera.

FALETRA. Se mal non ricordo, nella passata legislatura venne sottoposto al nostro esame un provvedimento analogo e l'opinione della Commissione finanze e tesoro non fu favorevole alla sua approvazione, cioè alla introduzione dell'arrotondamento, più per motivi psicologici che per i motivi strettamente monetari ai quali il Presidente della nostra Commissione ha ora accennato.

Non so se, con questo provvedimento, il Governo abbia inteso ritornare su un argomento che, dal punto di vista pratico, potrebbe anche avere il suo fondamento ma che può portare a delle conseguenze che certamente in questo momento possiamo intravvedere ma non potremmo definire in quanto si tratta di un primo passo verso la formazione di una nuova unità monetaria che potrebbe essere anche chiamata – come già una volta si disse – fiorino, o con altro nome.

Desidererei, al riguardo, la parola dell'onorevole rappresentante del Governo.

ANGELINO PAOLO. Non ritengo si debba abolire la moneta da una lira in quanto, per le piccole spese di mercato, essa corre ancora.

È, comunque, mia impressione che il provvedimento abbia solo carattere pratico.

SCHIRATTI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Risponde al vero, in linea storica, che un analogo provvedimento venne, nella passata legislatura, presentato alla Camera in data 3 gennaio 1958. Quali siano state le vicende del provvedimento, non ricordo ma sta di fatto che, con la fine della legislatura, esso decadde.

BIMA. Il provvedimento venne effettivamente posto in discussione ma da parte della Commissione vennero prospettate delle riserve

SCHIRATTI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Dalle note in mio possesso non risulta né rigettato né approvato.

FALETRA. Rammento che l'onorevole Sottosegretario espresse argomenti veramente notevoli contro il provvedimento; non so se in sede legislativa o in sede referente.

SCHIRATTI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Il disegno di legge ha, in realtà, due aspetti: uno pratico ed uno psicologico.

È inutile da parte mia illustrare l'aspetto pratico: la circolazione delle monete da una lira, anche nei pagamenti tra privati, viene tenuta in poco conto e si tratta quindi di una

# III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 APRILE 1959

facilitazione che l'Amministrazione domanda. Si è insistito da diverse parti perché la lira venga abolita anche per quanto riguarda i rapporti tra Amministrazioni dello Stato e privati. Si è ritenuto di non adedire alla richiesta di abolizione della lira che sarebbe così divenuta solo un simbolo ed è in questo che il presente provvedimento differisce da quello nella precedente legislatura; la lira, infatti, non viene abolita.

Per quanto riguarda il problema dal punto di vista pratico, quindi, nessuna obiezione; osservando il problema dal punto di vista psicologico, si constata che, con il presente provvedimento, si viene a dire alla opinione pubblica che il simbolo base del nostro sistema monetario è svuotato di contenuto e di importanza.

Ci si può quindi domandare se questo preluda a una qualche riforma più fondamentale del nostro sistema monetario.

Su questo argomento non sono in grado di dire alcunché, ma direi che il tempo potrebbe portare a qualcosa del genere; quando e come non sono in condizioni di dirlo.

Qualora la Commissione ritenga che gli effetti psicologici di questo provvedimento, siano talmente importanti ed anche nocivi, da consigliarla ad esprimere parere contrario sul provvedimento, gradirei fosse concesso un breve rinvio affinché mi sia possibile avere migliori elementi anche per quanto riguarda il futuro.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato alla prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 10,35.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. Francesco Cosentino

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI